



II convocazione ore 16,00.

(ai sensi dell'art. 21 C.C. - Art.8 Disp. Att. C.C.)

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette, del mese di dicembre, presso la sede sociale dell'Associazione "Effatà Madonie Onlus" cod. fisc. 91013840821, sita in Cefalù (PA) via Montessori n.14, al piano terra, alle ore sedici (ore 16,00), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- I. Approvazione dell'adozione del nuovo Statuto dell'Associazione EFFATA' MADONIE ONLUS in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 per l'iscrizione presso gli Enti del Terzo Settore (ETS), nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS), con nuova denominazione ETS Associazione "EFFATA' MADONIE APS" e registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

è presente:

CRISTINA MONIA, nata a Cefalù (PA) il 16/11/1978, ed ivi residente in via Cirincione Avv. Vincenzo n.86, c.f. CRS MNO 78S56 C421U, agendo nella qualità di **Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione**, constata e fa dare atto:

- Che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.9 dello Statuto Sociale vigente, mediante avviso personale contenente l'ordine del giorno comunicato a tutti i soci con avviso del 16/12/2025.

- Che sono presenti i soci attualmente regolarmente iscritti nel libro soci, di seguito indicati:

- 1) Sig.ra **CRISTINA MONIA**, nata a Cefalù (PA) il 16/11/1978, ed ivi residente in via Cirincione Avv. Vincenzo n.86, c.f. CRS MNO 78S56 C421U, attuale **Presidente pro-tempore** avente la legale rappresentanza dell'associazione.
- 2) Sig.ra **FATTA SABRINA**, nata a Cefalù (PA) il 21/08/1971, ed ivi residente in via Dei Gigli n.4, c.f. FTT SRN 61M71 C421K, attuale consigliere del direttivo **Vice-Presidente e Cassiera pro-tempore** dell'associazione.
- 3) Sig.ra **BARRANCO STEFANA**, nata a Pettineo (ME) il 16/08/1962, ed ivi residente in A.B. Sabin n.14, c.f. BRR SFN 62M56 G522U; attuale **consigliere Segretaria pro-tempore** del direttivo dell'associazione.
- 4) Sig.ra **GIARDINA ELVIRA**, nata a Cefalù (PA) il 25/06/1969, ed ivi residente in via Pietragrossa n. 29/A, c.f. GRD LVR 69H65 C421U; attuale **consigliere pro-tempore** del direttivo dell'associazione.
- 5) Sig.ra **MACAIONE MARIA**, nata a Cefalù (PA) il 05/05/1967, ed ivi residente in via Giubileo Magno n.15, c.f. MCN MRA 67E45 C421R.
- 6) Sig.ra **DONGARRÁ MARIA LUISA**, nata a Petralia Sottana (PA) il 27/09/1982, e residente a Cefalù, via Campella n. 57, c.f. DNG MLS 82P67 G511G.
- 7) Sig.ra **ROTTINO CARMELA**, nata a Cefalù (PA) il 19/11/1962, ed ivi residente in G.A. Borghese n.7, c.f. RTT CML 62S59 C421K; attuale **consigliere pro-tempore** del direttivo dell'associazione.
- 8) Sig. **PIRRONE GIUSEPPE**, nato a Cefalù (PA) il 24/11/1973, ed ivi residente in Strada intercomunale Cefalù-Castelbuono n.18, c.f. PRR GPP 73S24 C421E; attuale **consigliere pro-tempore** del direttivo dell'associazione.
- 9) Sig.ra **CAVOLI ANNALISA**, nata a Cefalù (PA) il 15/06/1975, ed ivi residente in Strada intercomunale Cefalù-Castelbuono n.18, c.f. CVL NLS 75H55 C421F.
- 10) Sig. **CESARE GIANLUCA**, nato a Palermo (PA) il 16/08/1974, e residente in Cefalù, Via Cirincione Avv. Vincenzo n.86, c.f. CSR GLC74M16 G273T.

- 11) Sig. DI GESARO SALVATORE, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 16/09/1969, e residente in Cefalù via G.A. Borgese n.7, c.f. DGS SVT 69P16 B532H.
- 12) Sig. VALENZIANO SALVATORE, nato a Cefalù (PA) il 20/06/1952, ed ivi residente in via A.B. Sabin n.14, c.f. VLN SVT 52H20 C421G.
- 13) Sig. SAJA GIUSEPPE, nato a Cefalù (PA), il 15/12/1966, ed ivi residente in Cefalù, via Pietragrossa n. 29/A, c.f. SJA GPP 66T15 C421E.
- 14) Sig.ra ILARDO ANTONIA, nata a Lascari (PA) il 24/02/1969, e residente in Cefalù, Strada intercomunale Cefalù-Castelbuono n.16, c.f. LRD NTN69B64 E459Q.
- 15) Sig. COLLERA' MARCELLO, nato a Cefalù (PA) il 03/12/1967, ed ivi residente in Strada intercomunale Cefalù-Castelbuono n.16, c.f. CLL MCL 67T03 C421A.
- 16) Sig. BROCATO CALOGERO, nato a Cefalù (PA) il 25/06/1962, ed ivi residente in via A. Gramsci n.11, c.f. BRC CGR 62H25 C421O.
- 17) Sig.ra FAVA AGNESE, nata a Cefalù (PA) il 27/03/1967, ed ivi residente in via A. Gramsci n.11, c.f. FVA GNS 67C67 C421M.

- Che pertanto ai sensi dell'art. 26 dello Statuto vigente l'assemblea dell'associazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si procede con la trattazione del punto all'ordine del giorno, e il Presidente espone:

- che l'Associazione "Effatà Madonie Onlus" si è costituita, con Atto del Notaio Emilia Anastasi, redatto in Cefalù (PA), il 02/03/2011, Rep.n.58071 e Racc.n.23255, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cefalù in data 09/03/2011 al n.374 serie 1T, contenente Atto Costitutivo e Statuto dell'associazione composto da trentuno (n.31) articoli;
- che con Verbale Assembleare del 10/10/2011, sottoscritto in Campofelice di Roccella (PA) innanzi al Notaio Anastasi dr. Emilia, registrato il 09/11/2011 al n.1801 serie 1T, sono state apportate modifiche allo statuto dell'associazione al fine di integrarne i contenuti e conseguire il riconoscimento di ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale;
- che a seguito del D. Lgs. n.117 del 2017 è necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in modo da poter consentire l'inserimento della stessa tra gli Enti del Terzo Settore (ETS), non lucrativi e di utilità sociale, nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); tale adeguamento normativo viene proposto effettuando l'adozione di un Nuovo Statuto dell'Associazione adeguato al nuovo quadro normativo vigente, in sostituzione dell'attuale statuto, e che di seguito viene integralmente riportato; inoltre si prende atto che, successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà essere utilizzata la nuova denominazione "EFFATA' MADONIE APS".

Aperta la fase della discussione, il Presidente legge all'assemblea l'intero statuto da adottare in sostituzione del vigente :

STATUTO Associazione EFFATA MADONIE APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "Associazione EFFATA' MADONIE APS", di seguito "associazione". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cefalù (PA), in via M. Montessori n.14. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e internazionali; favorire iniziative a favore dei malati rari, delle loro famiglie e di chi le assiste e sviluppare attività volte al sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie rare; favorire iniziative per il miglior inserimento sociale e/o lavorativo della persona con disabilità, e/o comunque favorire l'armonico indirizzo delle capacità residuali del soggetto con disabilità verso attività creative, sociali, culturali, ambientali.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 117/2017;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017.
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 117/2017;
 - e) sviluppo di attività sociali e assistenziali anche tramite stipula di convenzioni con: professionisti, aziende, enti territoriali siano essi pubblici e/o privati, enti nazionali ed internazionali, cittadini siano essi singoli o associati.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
5. Le attività sopra indicate possono essere sviluppate tramite: acquisto, concessione e/o comodato d'uso di immobili da parte di enti pubblici, enti privati, semplici soggetti privati; realizzazione c/o gestione, senza scopo di lucro o comunque in riferimento all'ambito previsto in conformità dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di strutture ricettive-riabilitative per il soggiorno di persone con disabilità e familiari accompagnatori; promozione dell'associazione e delle azioni sociali, a mezzo radio, stampa, televisione, internet e moderne applicazioni informatiche social.

ART. 3

Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
6. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. Lo status di associato è a tempo indeterminato, fatti i salvi i casi previsti dall'art. 7 del presente statuto.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.
2. In particolare, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali e i bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota associativa.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. In caso di mancato pagamento della quota associativa per più di due anni, l'associato moroso può essere escluso con delibera dell'Assemblea e mediante cancellazione dal libro soci, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega

scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
 - h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 9. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio dell'associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
 10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo registro.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e sette, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e possono essere rieletti.
5. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo registro.
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l'assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 11

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 13

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 14

Bilancio di esercizio – Rendiconto economico finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
(da considerare solo in conseguenza dell'eventuale raggiungimento dei parametri normativi previsti).

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 18

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Terminata la fase della discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

All'unanimità dei soci presenti di adottare il nuovo STATUTO dell'associazione, sopra interamente riportato, in conformità al quadro normativo vigente; viene inoltre deliberato di autorizzare il Direttivo dell'associazione, a mettere in atto quanto necessario secondo la normativa vigente, per raggiungere l'obiettivo dell'iscrizione, con la nuova denominazione dell'Associazione EFFATA' MADONIE APS, al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con tutti gli adempimenti e/o le eventuali modifiche necessarie correlate.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore venti (ore 20,00).

Del presente verbale è data lettura all'assemblea , che lo dichiara conforme a verità, approvandolo.

Letto, confermato e sottoscritto, alle ore venti e trenta (ore 20,30).

Il Presidente

Il Segretario

I Soci:

[Handwritten signatures of the members of the association]

9



REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 5 GEN, 2026
AL NUMERO 2 DELLA SERIE D'ATTI PRIVATI.
ESATTI EURO 2000

L'ADDETTO
Salvatore Gaglianella
(* Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lofato)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PALERMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TERMINI IMERESE

Registrazione di Atto Privato

Il 05/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TYF , serie 3 , numero 2

data di stipula: 27/12/2025

ident.vo telematico: TYF26L000002000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91013840821

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91013840821				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

TOTALE IMPORTI VERSATI:
CODICE IUD: P3608143028050126

A DEBITO 200,00
Q180441

A CREDITO 0,00

SALDO +200,00

Mod. F24

Agenzia
Entrate

DELEGA IRREVOCABILE A:

POSTALPA SPA
CEPALU

PROV. PA

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

91013840821

barre in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

EFFATA MADONIE

data di nascita

sex (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno mese anno

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE CEPALU

P A MONTESSORI 14

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2026

200,00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

200,00 B

+/- SALDO (A-B)

200,00

codice sede

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

+/- SALDO (C-D)

0,00

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

+/- SALDO (E-F)

0,00

codice ente/
codice comune

Immobil. variabili Acc. Saldo
numero immobiliare

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

+/- SALDO (G-H)

0,00

delazione

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

0,00 L

+/- SALDO (I-L)

0,00

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

0,00 N

+/- SALDO (M-N)

0,00

Alcova Cisterna map

EURO + 200,00

143/028 05 05-01-26 Pt1
10099 €*200,00*
F241 0099 €**

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

CF 91013840821

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

firma

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE